

# **COMUNE DI RIVA DEL GARDA**



## **DISCIPLINARE “PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, SOGGETTI PRIVATI”**

**Allegato alla Delibera della G.C. n. 199 dd. 24.12.2024 – Modificato  
con Delibere delle G.C. n° 31 dd. 26.2.2026 e n° 48 dd. 27.03.2026**

## Sommario

|                                                            | <i>pagina</i> |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Premessa</b>                                            | <b>3</b>      |
| <b>Contributi ordinari</b>                                 | <b>4</b>      |
| <b>Contributi straordinari</b>                             | <b>6</b>      |
| <b>Contributi straordinari per attrezzature</b>            | <b>8</b>      |
| <b>Criteri per valutazione contributi per attrezzature</b> | <b>9</b>      |
| <b>Criteri specifici per settore di intervento</b>         | <b>10</b>     |

## **PREMESSA**

### ***Ambito soggettivo di applicazione del disciplinare***

*Il Comune, in base al proprio Statuto, valorizza, oltre alle autonome forme associative, anche le “forme di cooperazione tra i cittadini, che operino con metodo democratico, con trasparenza dell'attività svolta e senza scopo di lucro” (art. 16 del Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini).*

*In ottemperanza al Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini e al concetto di “contributo” quale sostegno economico, destinato a enti e organizzazioni (sportive, culturali, sociali) per finanziare attività di interesse generale, sostenere le spese di gestione o specifici progetti, possono presentare domanda di contributo ordinario, straordinario e per attrezzature:*

- a. le associazioni, purché iscritte all'Albo comunale delle associazioni da almeno 12 mesi*
- b. le Cooperative,*
- c. Fondazioni e comitati senza scopo di lucro finalizzati al perseguimento di scopi di utilità pubblica o altruistici.*
- d. gli enti del terzo settore*
- e. gli enti scritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);*
- f. i consorzi non a scopo di lucro*
- g. circoli pensionati ed anziani*

*Per brevità, nel presente disciplinare i sopraindicati soggetti verranno definiti “enti richiedenti”. Di seguito alcune precisazioni con riguardo alla categoria:*

### ***Cooperative (lett. a)***

*Le Cooperative possono presentare domanda di contributo purché:*

- la Cooperativa non abbia scopo di lucro e ciò risulti espressamente dallo statuto, con conseguente divieto di distribuzione degli utili tra i soci e reinvestimento di eventuale avanzo per il perseguimento dell'interesse della collettività, del miglioramento della qualità della vita e della soddisfazione dei bisogni dei cittadini in ottica di mutualità,*
- l'oggetto sociale sia pertinente con i settori di intervento previsti per i contributi (ambito sociale, sportivo, culturale) e risulti dallo statuto.*

*Si evidenzia che ai fini dell'accesso al contributo comunale ordinario e straordinario le Cooperative devono essere iscritte nell'Albo delle società cooperative appositamente istituito presso le CCIA (sezione cooperative a mutualità prevalente) ed essere, come accennato, senza scopo di lucro.*

*Non è necessaria l'iscrizione al Runts, fermo restando che qualora iscritta la cooperativa assolve al requisito soggettivo per l'accesso al contributo, posto che assume la qualifica di Ente del Terzo Settore.*

### ***Enti iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) lett. e)***

*Possono presentare domanda di contributo gli Enti iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) che comprende Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD).*

*Ai fini dell'iscrizione dell'Ente al suddetto registro, è necessario che lo statuto dell'ASD/SSD*

*preveda:*

- *l'assenza di fini di lucro e il divieto di distribuzione degli utili che possono solo essere reinvestiti;*
- *coerenza della finalità sportiva dilettantistica con le discipline riconosciute dal CONI o dal sistema sportivo;*
- *l'obbligo di redigere il rendiconto economico;*
- *la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento a fini sportivi oppure ad altra ASD/SSD o ente sportivo.*

*Si evidenzia che per la categoria SSD costituite in forma di società di capitali quali:*

- *società sportive dilettantistica costituita in forma di società per azioni (s.s.d.S.p.a.)*
- *società sportiva dilettantistica costituita come società a responsabilità limitata (s.s.d.a.r.l.)*

*in ragione della natura societaria, è previsto un tetto massimo per l'erogazione del contributo ordinario come meglio dettagliato nella sezione SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE SPORTIVO.*

## CONTRIBUTI ORDINARI

Le domande di contributo ordinario vanno presentate nel periodo dall'1 al 30 aprile dell'anno per cui si richiede il contributo stesso.

L'istruttoria delle domande prenderà avvio a inizio maggio, con termine per la conclusione dell'istruttoria pari a 120 giorni (fine agosto).

Le domande pervenute in data successiva al 30 aprile verranno valutate entro l'anno, anche tenendo conto della residua disponibilità di bilancio.

Le fasi previste per l'istruttoria sono le seguenti: valutazione delle domande, assegnazione dei punteggi, pubblicazione dell'avviso per la visione della proposta comparativa dei contributi, delibera di indirizzo, determina di assegnazione con contestuale liquidazione degli eventuali anticipi.

Le domande di contributo ordinario vanno presentate utilizzando il modulo disponibile sul sito comunale, compilato in tutte le sue parti. La mancanza di informazioni per una o più voci necessarie all'assegnazione di punteggio comporterà l'assegnazione di punti zero per quella specifica voce. Non vanno utilizzati modelli di domanda risalenti agli anni precedenti.

L'assegnazione del contributo ordinario prevede di norma un acconto e un saldo. Non viene riconosciuto alcun acconto nel caso in cui il contributo assegnato sia pari o inferiore ai 1.000,00 euro. L'acconto non può comunque essere superiore al 50% dell'intero contributo assegnato.

Le richieste di liquidazione del saldo del contributo ordinario vanno presentate utilizzando il modulo disponibile sul sito comunale, compilato in tutte le sue parti, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione. L'istruttoria prenderà avvio ad inizio febbraio e si concluderà entro 90 giorni (fine aprile). Le richieste di liquidazione del saldo pervenute in data successiva al 31 gennaio verranno valutate entro 90 giorni dalla data di presentazione.

Tenuto conto di quanto sopra, il contributo ordinario viene assegnato valutando il punteggio ottenuto dal richiedente in base ad alcuni criteri più specifici.

I criteri per i contributi ordinari sono uguali per tutti i settori ma possono prevedere l'aggiunta di alcuni criteri di dettaglio per ambiti diversi.

I criteri per l'assegnazione del punteggio tengono conto di:

- a. grado di valore pubblico dell'attività del soggetto richiedente, anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune;
- b. numero dei soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del richiedente il contributo e in particolare l'incidenza del volontariato nel perseguimento degli scopi statuari;
- c. rilevanza territoriale dell'attività e grado di innovazione dell'attività svolta dal soggetto richiedente rispetto all'offerta presente sul territorio;
- d. capacità del soggetto richiedente di realizzare sinergie con altri soggetti operanti sul territorio;

- e. capacità dei soggetti interessati di procurarsi entrate con l'attività svolta, con l'autofinanziamento e mediante contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- f. situazione economico e finanziaria generale del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione richiesta.

Restano esclusi da queste tempistiche e dalla valutazione a punti i contributi ad associazioni e soggetti per i quali è prevista una specifica Convenzione.

Non sono ritenute ammissibili le domande di contributo ordinario da cui emerga un pareggio o un avanzo del bilancio di gestione dell'associazione. Nel caso in cui dal preventivo emerga un pareggio o un avanzo di gestione non viene assegnato alcun contributo.

Il contributo assegnato non può in ogni caso essere superiore al disavanzo preventivato.

#### In fase di liquidazione del saldo:

- se il disavanzo è minore del totale del contributo assegnato, si liquida solo l'importo pari al disavanzo (il resto va in economia);
- se quanto già liquidato in acconto è maggiore del disavanzo, si recupera la differenza defalcando quanto già dato in acconto (cd. esubero) dal contributo dell'anno successivo. Nel caso in cui l'anno successivo non venga fatta domanda di contributo, l'esubero non viene recuperato. Tuttavia se per i successivi 3 anni non viene presentata domanda ovvero l'associazione presenta la domanda pur in attivo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare un eventuale recupero di quanto indebitamente percepito dall'associazione stessa, con particolare riguardo all'entità dell'importo a credito (esubero);
- in caso di pareggio o avanzo di gestione, il saldo non viene erogato (economia) e si defalca quanto già corrisposto in acconto dal contributo dell'anno successivo. Nel caso in cui l'anno successivo non venga fatta domanda di contributo, l'acconto (esubero) non viene recuperato. Tuttavia se per i successivi 3 anni non viene presentata domanda ovvero l'associazione presenta la domanda pur in attivo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare un eventuale recupero di quanto indebitamente percepito dall'associazione stessa, con particolare riguardo all'entità dell'importo a credito (acconto/esubero).

*Le associazioni virtuose, cioè le associazioni che in fase di rendiconto presentano un pareggio o un avanzo di gestione, potranno eventualmente ricevere una misura premiale ex art. 12 L.241/90 sulla base di criteri preliminarmente approvati dalla Giunta Municipale.*

#### Associazioni in posizione debitoria verso il Comune ed eventuale compensazione con i contributi assegnati a qualsiasi titolo

È prevista l'applicazione diretta da parte degli uffici della possibilità di compensare eventuali contributi concessi ad un'associazione a qualsiasi titolo con eventuali debiti maturati dalla stessa verso l'Ente (ad esempio, per spese di gestione della sede). Non sarà possibile per tali associazioni presentare eventuali richieste di contributo straordinario almeno fino a corresponsione/compensazione di quanto dovuto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di operare controlli a campione tramite sorteggio.

L'allegato riportante i criteri per la valutazione delle richieste di contributo ordinario può essere oggetto di revisione da parte della Giunta.

## CONTRIBUTI STRAORDINARI

Le domande di contributo straordinario possono essere presentate dal primo al 30 settembre di ogni anno. Le domande di contributo straordinario possono essere presentate in altri momenti dell'anno solo per motivata urgenza. Le stesse verranno trattate comunque entro l'anno, tenendo conto della residua disponibilità di bilancio e compatibilmente con i tempi necessari all'istruttoria. Le domande di contributo straordinario vanno presentate possibilmente in anticipo rispetto all'attività cui si riferiscono (non successivamente all'attività stessa).

L'istruttoria si concluderà entro 90 giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione (fine dicembre). Le fasi previste per l'istruttoria sono le seguenti: valutazione delle domande, assegnazione dei punteggi, pubblicazione dell'avviso per la visione della proposta comparativa dei contributi, delibera di indirizzo, determina di assegnazione.

Le domande di contributo straordinario vanno presentate utilizzando il modulo disponibile sul sito comunale, compilato in tutte le sue parti. La mancanza di informazioni per una o più voci necessarie all'assegnazione di punteggio comporterà l'assegnazione di punti zero per quella specifica voce. Per i contributi straordinari non è prevista di norma l'erogazione di un acconto. L'acconto potrà essere erogato solo dietro specifica e motivata richiesta scritta da parte del soggetto interessato.

Tenuto conto di quanto sopra, il contributo straordinario viene assegnato valutando il punteggio ottenuto dal richiedente in base ad alcuni criteri più specifici.

I criteri per i contributi straordinari sono uguali per tutti i settori ma possono prevedere l'aggiunta di alcuni criteri di dettaglio per ambiti diversi.

Il contributo straordinario può essere assegnato per attività e progetti da cui emerga la finalità di pubblico interesse e può essere relativo a:

- attività non prevedibili in fase di presentazione della domanda ordinaria annuale;
- attività di particolare rilievo, di notevole interesse, attività non ricorrenti e legate a un'occasione o un momento particolare.

L'attività cui si riferisce il contributo deve svolgersi nell'anno di competenza del contributo stesso.

Il contributo straordinario per attività ritenute meritevoli:

- non può superare il 70% della spesa prevista;
- non può essere superiore al disavanzo preventivato.

Nel caso di attività concordate o organizzate con il Comune, il contributo potrà coprire quanto concordato tra Comune e ente richiedente.

Ogni domanda di contributo straordinario può riferirsi ad un solo progetto/evento/attività e potranno essere accolte ogni anno al massimo due domande di contributo straordinario e/o attrezzature presentate da uno stesso soggetto. Non rientrano nel conteggio delle due domande, le richieste di contributo per attività concordate o organizzate con il Comune.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di operare controlli a campione tramite sorteggio.

L'allegato riportante i criteri per la valutazione delle richieste di contributo può essere oggetto di revisione da parte della Giunta.

## **CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTREZZATURE (SPESE DI INVESTIMENTO)**

Le domande di contributo per attrezzature possono essere presentate dal primo al 30 settembre di ogni anno.

Le domande di contributo per attrezzature possono essere presentate in altri momenti dell'anno solo per motivata urgenza. Le stesse verranno trattate comunque entro l'anno, tenendo conto della residua disponibilità di bilancio e compatibilmente con i tempi necessari all'istruttoria.

Le domande di contributo per attrezzature vanno presentate comunque sempre in anticipo rispetto all'acquisto cui si riferiscono, salvo casi di motivata urgenza. Di norma non sono ammessi finanziamenti per spese già effettuate.

L'istruttoria si concluderà entro 90 giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione (fine dicembre).

Le fasi previste per l'istruttoria sono le seguenti: valutazione delle domande, pubblicazione dell'avviso per la visione della proposta comparativa dei contributi, delibera di indirizzo, determina di assegnazione.

Le domande di contributo per attrezzature vanno presentate utilizzando il modulo disponibile sul sito comunale, compilato in tutte le sue parti e sempre in anticipo rispetto all'acquisto cui si riferiscono.

Al modulo vanno allegati i seguenti documenti:

- preventivi di spesa proposti dalle ditte fornitrici relativi ai beni da acquistare, intestati all'Ente richiedente il beneficio economico. Non sono ammesse domande prive di uno specifico preventivo di spesa;
- copia dello Statuto o dell'atto costitutivo se non già in possesso del Comune.

Il contributo per acquisto attrezzature è assegnato sulla base delle sopra riportate indicazioni generali e quantificato tenuto conto dei criteri riportati nell'allegato "Criteri per acquisto attrezzature", fermo restando che il contributo per acquisto attrezzature può essere assegnato solo per acquisti da cui emerge la finalità di pubblico interesse.

Potranno essere accolte ogni anno al massimo due domande di contributo straordinario e/o attrezzature presentate da uno stesso soggetto. Non rientrano nel conteggio delle due domande, le richieste di contributo per attività concordate o organizzate con il Comune.

Nel caso di contributi per acquisto attrezzature non è prevista di norma l'erogazione di un acconto.

Non sono considerate attrezzature le domande per abbigliamento e materiale di consumo.

Il contributo per attrezzature non potrà superare il 70% della spesa prevista.

Il contributo viene liquidato solo a seguito di presentazione di fattura (già quietanziata o con obbligo di presentazione di quietanza entro 60 giorni). Se la spesa sostenuta è inferiore a quella preventivata, il contributo viene rideterminato percentualmente.

La documentazione di spesa deve essere intestata al soggetto che beneficia del contributo; diversamente il contributo non potrà essere liquidato.



Una volta assegnato, il contributo per attrezzature non può essere dirottato su una attrezzatura diversa da quella inizialmente richiesta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di operare controlli a campione tramite sorteggio.

L'allegato riportante i criteri per la valutazione delle richieste di contributo può essere oggetto di revisione da parte della Giunta.

## **CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ACQUISTI ATTREZZATURE**

### ***Valutazione del grado di interesse pubblico dell'attività cui l'attrezzatura è destinata***

*E' fatta una comparazione tra le diverse richieste e le risorse a bilancio sono suddivise secondo la seguente ripartizione.*

*Si evidenzia che la valutazione preliminare è demandata alla discrezionalità dell'Amministrazione, sulla base dello Statuto comunale e degli obiettivi di mandato del Sindaco.*

- *attività di carattere istituzionale: trattasi di attività che attuano, integrano o completano la programmazione comunale* 70%
- *attività di carattere non istituzionale: trattasi di attività di rilievo per la comunità locale, pur non essenziali nella programmazione comunale* 20%
- *attività o iniziative di rilievo minore o limitato per la comunità locale* 10%

*Trova applicazione già in sede di riparto delle risorse il correttivo relativo al costo complessivo del bene, per cui saranno valorizzati gli acquisti costosi in proporzione al grado di interesse pubblico assolto.*

### ***Caratteristiche dell'attrezzatura***

***Autofinanziamento dell'acquisto:*** Sono valorizzate le richieste che presentano un buon grado di autofinanziamento, in particolare si valuterà se il richiedente si è attivato per ottenere ulteriori contributi da altri enti sia privati sia pubblici.

***Beneficio derivante dall'acquisto dell'attrezzatura:*** rivolto alla collettività in genere (anche sotto il profilo della ricaduta positiva per la città dal punto di vista economico-turistico) ovvero utilizzato solo dai soci/fruitori dell'attività del richiedente

*Sono valorizzati gli acquisti di attrezzature per le quali trae beneficio l'intera collettività o comunque che determinano ricadute positive per il Comune di Riva del Garda anche sotto il profilo economico-turistico.*

*Viene inoltre valorizzata la destinazione se l'acquisto dell'attrezzatura va a beneficio di soggetti fragili (anziani, disabili) ovvero di giovani. E' premiato anche l'acquisto che coinvolge target diversi di cittadinanza.*

***Attrezzatura green:*** sono premiate le attrezzature dotate di marchi di sostenibilità ovvero prodotte da aziende con buone prestazioni ambientali/sociali (anche certificate)

### ***Caratteristiche del richiedente***

***Numero soci:*** sono premiati i richiedenti con un numero di soci elevato e in particolare quelli con una percentuale elevata di volontari

***Collaborazione con altri Enti del terzo settore/associazioni:*** sono premiati i richiedenti in grado di creare sinergie con altri Enti

***Eventuali certificazioni:*** Costituisce elemento premiante la presenza di eventuali certificazioni da parte dell'ente ad esempio certificazione Family, appartenenza distretto famiglia etc..

***Benefit comunali:*** fermo restando il limite di aver presentato richiesta per nr. 2 (due) richieste di contributo straordinario, sono valorizzate le richieste di contributi attrezzature da parte di soggetti che non ricevano già contributi ordinari da parte del Comune ovvero benefici economici anche indiretti (tipo sede)

***Storicità dell'associazione:*** sono valorizzate le associazioni più longeve

## **CRITERI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER SETTORI DI INTERVENTO**

La presente sezione contiene una serie di criteri specifici applicabili in aggiunta ai criteri generali, funzionali a valorizzare le peculiarità degli enti richiedenti operanti nei vari settori di intervento.

### **1. Settore cultura, sport, turismo e tempo libero**

Nel caso enti richiedenti operanti in ambito culturale, sportivo, turistico e del tempo libero trovano applicazione alcuni criteri, consolidati dalla pratica, che valorizzano in particolare i seguenti aspetti:

- la presenza di persone giovani fra i propri associati e l'organizzazione di attività destinata a questa categoria;
- le forme collaborative con altre associazioni e/o enti del terzo settore;
- la collaborazione ad attività ed iniziative del Comune;
- l'attenzione a tematiche ambientali con specifiche azioni e progetti;
- la capacità di coinvolgimento di target diversi;
- presenza di volontari a supporto dell'attività associativa;
- gratuità delle iniziative e degli eventi organizzati;
- ricaduta in termini di partecipazione;
- l'attenzione al coinvolgimento di soggetti fragili.
- intersettorialità delle iniziative organizzate.

A queste voci si aggiunge l'attenzione ad alcuni aspetti di ambito socio-assistenziale, quale ad esempio l'adesione alla certificazione "Family Audit". Sono comunque applicati i criteri generali e relativi punteggi elaborati per tutti i soggetti, nel rispetto della sotto riportata suddivisione delle associazioni nei gruppi A – B – C di cui alla delibera nr. 34/1994:

#### SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE CULTURALE

Per quanto riguarda il settore culturale, le attività sono state classificate in relazione all'interesse pubblico nel seguente ordine di importanza decrescente:

- A) attività di interesse pubblico istituzionale, svolte da soggetti che vedano il Comune di Riva del Garda come socio fondatore o come socio statutario o che, per ragioni diverse, quali la grande tradizione o il prestigio riconosciuto, assumano un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche comunali di settore [...];
- B) attività di interesse pubblico non istituzionale, intese come iniziative di rilievo progettuale negli ambiti di rispettivo interesse [...];
- C) attività di interesse pubblico parziale e/o con rilevanza circoscrizionale, costituite di norma da iniziative di carattere spontaneo-aggregativo, di impegno finanziario ed organizzativo limitato, sia a carattere annuale e continuativo, sia cronologicamente circoscritte.

#### SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE TURISMO E TEMPO LIBERO

Per quanto riguarda il settore del turismo e tempo libero, le attività sono state classificate in relazione all'interesse pubblico nel seguente ordine di importanza decrescente:

- A) attività di interesse pubblico istituzionale, svolte da soggetti che vedano il Comune di Riva del Garda come socio fondatore o come socio statutario o che, per ragioni diverse, quali la grande tradizione o il prestigio riconosciuto, assumano un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche comunali di settore [...];

- B) attività di interesse pubblico non istituzionale, intese come iniziative di rilievo progettuale negli ambiti di rispettivo interesse [...];
- C) attività di interesse pubblico parziale e/o con rilevanza circoscrizionale, costituite di norma da iniziative di carattere spontaneo-aggregativo, di impegno finanziario ed organizzativo limitato, sia a carattere annuale e continuativo, sia cronologicamente circoscritte.

#### SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE SPORTIVO

Per quanto riguarda il settore sportivo, i soggetti sono state suddivisi in tre classi secondo il seguente criterio:

- Soggetti sportivi che svolgono tornei interregionali e con notevole attività giovanile;
- Soggetti sportivi intermedi, con limitato sviluppo del settore giovanile;
- Soggetti sportivi amatoriali che perseguono più il divertimento dei propri soci che un'attività sportiva a carattere federale o giovanile.

#### SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISCHE IN FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI (lett.e)

*Per la categoria SSD costituite in forma di società di capitali quali:*

- *società sportive dilettantistica costituita in forma di società per azioni (s.s.d.S.p.a.)*
- *società sportiva dilettantistica costituita come società a responsabilità limitata (s.s.d.a.r.l.)*

*in ragione della natura societaria, è previsto un tetto massimo per l'erogazione del contributo ordinario pari a € 5.000,00 modulabile annualmente da parte della giunta comunale.*

### **2. Settore socio- assistenziale – Circoli pensionati ed anziani**

Rispetto ai criteri generali, è stato individuato il criterio che valorizza lo svolgimento in modo preponderante di attività a favore di soggetti fragili e disagiati. Si evidenzia che tale criterio costituisce al tempo stesso un correttivo sull'attribuzione del punteggio generale.

Inoltre si introduce il criterio dell'attività prevalente rispetto ai soggetti che svolgono attività qualificabili come socio-assistenziali ma all'estero in territori disagiati con la conseguenza di ricevere il contributo quali associazioni internazionali (no cumulo con contributo ordinario).

### **3. Associazioni combattentistiche e d'arma**

Si introducono i seguenti criteri specifici di valorizzazione delle attività delle associazioni combattentistiche e d'arma così come desunti dalla Legge Provinciale 2/2021 "Sostegno alle associazioni d'arma e combattentistiche e alle associazioni delle forze dell'ordine". Tali criteri attribuiscono un punteggio aggiuntivo e contestualmente, se presenti o meno, costituiscono un correttivo rispetto all'attribuzione del punteggio generale:

- diffusione della cultura della legalità di cui alla L.P. 15/2011 come ad esempio progetti con scuole, università, convenzioni con la Provincia Autonoma di Trento;
- organizzazione di manifestazioni, incontri, convegni e mostre per celebrare la ricorrenza di eventi di particolare rilevanza per la storia locale e nazionale o per le forze dell'ordine;
- partecipazione attiva a percorsi culturali riguardanti la storia locale, nazionale e le relative interrelazioni con le istituzioni autonomistiche, promossi anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali e gli altri enti pubblici o privati od organismi associativi operanti sul territorio;
- realizzazione di iniziative a valenza sociale, anche in partenariato con strutture di volontariato e associazioni coinvolte nel sistema della protezione civile;

- realizzazione e manutenzione di sedi per lo svolgimento delle attività associative o per la realizzazione di iniziative a valenza sociale o culturale ovvero valorizzazione dei manufatti di interesse storico-militare

Le associazioni combattentistiche e d'arma svolgono attività specifiche in ragione della loro natura, la cui meritevolezza viene valorizzata applicando i parametri sopra esposti di cui alla succitata Legge 2/2021. In sede di assegnazione del contributo sono valorizzate le associazioni combattentistiche che svolgono attività di interesse pubblico, non autoreferenziali.